

Codice A1816B

D.D. 9 maggio 2025, n. 919

R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7667 - Demanio idrico fluviale: CNSME57 - Autorizzazione idraulica e aggiornamento della concessione demaniale per la realizzazione di nuovo attraversamento in subalveo e contestuale dismissione dell'esistente sul Rio Cheironzo in Comune di Ceva (CN). - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.p.A.



ATTO DD 919/A1816B/2025

DEL 09/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7667 – Demanio idrico fluviale: CNSME57 – Autorizzazione idraulica e aggiornamento della concessione demaniale per la realizzazione di nuovo attraversamento in subalveo e contestuale dismissione dell'esistente sul Rio Cheironzo in Comune di Ceva (CN). – RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.p.A.

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 13356/A1816B del 28/03/2025 la società SNAM RETE GAS S.p.A. (P. IVA 10238291008) con sede in Piazza Santa Barbara 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) ha presentato la domanda di aggiornamento della concessione demaniale per la realizzazione di nuovo attraversamento in subalveo e contestuale dismissione dell'esistente sul Rio Cheironzo in Comune di Ceva (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Calvi Piero (file: *RelTecnica_Ceva_Nuova area trappola_Rev02.pdf.p7m*, *TAV 8 Ceva_Strumenti di Tutela.pdf.p7m*, *TAV 9 Attr_Rio_Rev 3.pdf.p7m*, *DocFotografica_Ceva_Nuova area trappola_Rev02.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella realizzazione di una variante DN 400 al metanodotto esistente in corrispondenza del Rio Cheironzo da posare entro manufatto di protezione tramite trivella o spingitubo (catastalmente l'opera si colloca in corrispondenza del mappale 110 sulla sponda idrografica sinistra e del mappale 471 sulla sponda destra del Foglio n. 13 del C. T. del comune di Ceva) con contestuale dismissione dell'attuale tubazione in subalveo, che sarà mantenuta ma resa inattiva;

- l'attraversamento in subalveo esistente ed oggetto di dismissione CNSME57 è stato autorizzato idraulicamente con Determina Dirigenziale n. 2758 del 18/03/1986, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Cuneo, e concesso con Determina

Dirigenziale n. 33 del 11/01/2011.

Tenuto conto che:

- Snam Rete Gas S.p.A., svolge attività di trasporto del gas naturale, dichiarata attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.L. 23.05.2000, n. 164;
- Snam Rete Gas S.p.A., nell'adempimento dei propri compiti, consistenti tra l'altro nel trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, deve provvedere alla realizzazione di una variante del metanodotto denominato "CUNEO - COSSERIA TR. MONDOVI' - CEVA DN 400 - 64 bar" nel Comune di Ceva (CN);
- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 14234/A1816B del 02/04/2025 e contestualmente richiesto il pagamento delle spese di istruttoria;
- il proponente con nota prot. n. 15845 del 14/04/2025, ha trasmesso la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria;
- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Ceva (pubblicazione n. 411/2025 dal 03/04/2025 al 18/04/2025) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 18074/A1816B del 22/04/2025;
- a seguito dell'esame degli atti progettuali e della visita in sopralluogo effettuata da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Cheironzo.

Vista la D.D. n.3798/A1801B/2022 del 07/12/2022 con la quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e la società SNAM Rete Gas S.p.a. per rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (convenzione rep. n. 624 del 19/01/2023), di seguito "Convenzione";

Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata Convenzione e dal disciplinare tipo ad essa allegato;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 19 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla convenzione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022;
- il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00)), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021;

- ai sensi della Convenzione tra la Regione Piemonte e la società SNAM Rete Gas S.p.a. sopraccitata, il canone annuo risulta essere ricompreso nel calcolo dell'ammontare del canone cumulativo, essendo contestuale la dismissione di un attraversamento analogo già concesso ed inserito nell'elenco di tutte le concessioni a carico SNAM;

- il canone annuo, dovrà essere versato a cadenza triennale anticipata, come previsto nella Convenzione sopraccitata, a seguito di richiesta della Regione Piemonte ed in sostituzione del canone fino ad ora versato per l'attraversamento in subalveo che verrà reso inattivo;

- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, la società SNAM Rete Gas S.p.A. ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria di cui alla Convenzione.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n.523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- Visto la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- Vista il D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1 - di concedere alla società SNAM RETE GAS S.p.A. (P. IVA 10238291008) con sede in Piazza Santa Barbara 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) l'occupazione di area demaniale con attraversamento in subalveo del Rio Cheironzo per la posa del nuovo metanodotto DN 400 nel Comune di Ceva (CN) e contestuale dismissione dell'attraversamento esistente, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la società SNAM RETE GAS S.p.A. (P. IVA 10238291008) con sede in Piazza Santa Barbara 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza (metanodotto in corrispondenza del Rio Cheironzo in subalveo da posare entro manufatto di protezione tramite trivella o spingitubo), in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- j. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- k. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...).
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al suddetto Settore;
- n. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e

spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 19 fino al 31/12/2044, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. di stabilire che il canone annuo, determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato a cadenza triennale anticipata, come previsto nella Convenzione, a seguito di richiesta della Regione Piemonte ed in sostituzione del canone fino ad ora versato per l'attraversamento in subalveo che verrà reso inattivo;

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Ing. Alfio Rivero

Ing. Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

Disciplinare tipo contenente gli obblighi e le condizioni cui sono vincolate le concessioni per l'utilizzo di beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, rilasciate alla Snam Rete Gas S.p.A. P. IVA 10238291008 ai sensi della normativa regionale vigente

Art. 1 Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui sono subordinate tutte le concessioni inerenti l'utilizzo dei beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile rilasciate a Snam Rete Gas S.p.A. ricadenti nel territorio della Regione Piemonte.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

Art. 2 Prescrizioni tecniche per l'esecuzione e gestione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni idrauliche rilasciate dall'autorità idraulica competente, che si intendono qui integralmente richiamate.

Fa carico al concessionario l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione a proprie spese tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse.

In virtù delle esigenze di esercizio e sicurezza, stante l'attività di interesse pubblico svolta dalla società Snam Rete Gas S.p.A., è consentito al concessionario il libero accesso nelle aree demaniali alle proprie opere ed impianti con il personale ed i mezzi necessari per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Snam Rete Gas S.p.A. nel caso di attraversamenti in subalveo dovrà posizionare su entrambe le sponde, a sua cura e spese, segnalazioni che evidenzino la presenza di un attraversamento. Le segnalazioni dovranno essere infisse in modo stabile ed ubicate in posizione tale da non arrecare intralci al transito sulle sponde.

Art. 3 Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di incolumità pubblica, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Qualora al verificarsi di tale evenienza sia necessario intervenire sulla condotta, i tempi e i termini di esecuzione degli interventi Snam Rete Gas S.p.A., in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

Al termine della concessione, salvo i casi di rinnovo, e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi salvo il caso in cui l'amministrazione concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione dei manufatti.

Nel caso in cui l'autorità idraulica decide che l'opera deve rimanere in subalveo, la concessione si considera conclusa e spogliata di ogni suo effetto, non è più dovuto il canone e la Snam Rete Gas S.p.A deve provvedere a rendere la tubazione inattiva.

Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'opera Snam Rete Gas S.p.A è tenuta a rimuoverla a propria cura e spese.

Al verificarsi di tale circostanza i tempi e termini di esecuzione, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. – Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente allo svolgimento dell'attività di trasporto di gas naturale sul bene dato in concessione. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro in seguito a cessazione d'azienda o trasferimento delle attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Art. 5

Canone e spese per la concessione.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6
Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria di cui alla convenzione.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale e della convenzione..

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Art. 9
Adempimenti imposta di bollo

Gli adempimenti inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sono stati espletati mediante marca da bollo id. 01240858786995 del 03/02/2025 (istanza) e marca da bollo id. 01240858786994 del 03/02/2025 (provvedimento) e agli atti del Settore.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente
